

Andrea Gamberini

La forza della comunità. Statuti e decreti a Reggio in età viscontea

[In corso di stampa in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo* (Atti del VII Convegno del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000) © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. *Premessa*

Lo scopo di queste note è indagare, attraverso il caso reggiano, i tempi, i modi e le forme assunti dall'intervento visconteo sulla legislazione municipale di una città suddita, cercando in particolare di far luce sul rapporto che venne a crearsi fra la legge del principe e la legge della città. Si tratta, naturalmente, di un tema centrale nella storia dello sviluppo dei governi signorili, ampiamente frequentato dagli storici - del diritto come delle istituzioni -, al quale lo studio della vicenda di Reggio è sembrato comunque portare un contributo di particolare interesse. Lo stato di conservazione delle fonti della città emiliana, veramente eccezionale per il tardo Trecento visconteo, ha, infatti, consentito di ricostruire con una buona precisione non soltanto le diverse tappe dell'azione signorile sullo statuto, l'affermazione di una nuova graduazione delle fonti di diritto, l'ideologia forte e innovativa che presiedette a questi interventi del *dominus*; ma anche di misurare concretamente - al di là, cioè, delle pur significative petizioni di principio - la portata e l'efficacia delle disposizioni dei Visconti, evidenziando così la forte renitenza della città di fronte alla politica signorile di erosione, anche formale, dell'autonomia statutaria. Una difesa appassionata e coraggiosa dello statuto, che consentì di proteggere il *corpus* normativo municipale da pesanti interventi esterni, garantendo in tal modo al codice statutario non soltanto una valenza simbolica, di baluardo dell'indipendenza cittadina, ma anche una oggettiva preminenza intorno a molti ambiti di applicazione del diritto urbano: dal regime della proprietà nei rapporti giusinternazionalistici, alla regolamentazione degli *onera civitatis*, dalla disciplina dell'appello nelle cause civili e negli arbitrati, a quelle norme che consentivano di perpetuare la forte asimmetria fra *cives* e *rustici*.

2. *I tempi e i modi dell'intervento signorile sugli statuti*

Alla fine del giugno 1371, a meno di due mesi dall'avvento del governo visconteo a Reggio, la comunità cittadina portò all'attenzione di Bernabò la questione statutaria. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento semestrale per il rinnovo degli ufficiali del Comune, gli Anziani chiesero al *dominus* di poter procedere alla loro elezione 'secundum formam statutorum'. La richiesta era in realtà un'implicita sollecitazione al Visconti affinché sgomberasse il campo dalle incertezze che erano sorte intorno alla validità dello statuto, la cui redazione risaliva al precedente reggimento gonzaghese (1335) e rispetto al quale il nuovo signore non si era ancora pronunciato. Bernabò sciolse rapidamente ogni dubbio: consentì alla richiesta del Comune, ma soprattutto pose il proprio *imprimatur* sugli statuti, disponendo che si intitolassero a suo nome. Quanto al futuro, autorizzò il Consiglio della città a nominare una commissione di saggi che d'intesa col luogotenente signorile a Reggio avrebbe dovuto provvedere alla riforma della *lex municipalis*¹. La disposizione era coerente con la politica di revisione statutaria fino ad allora seguita da Bernabò nelle terre a lui soggette² e, del resto, lo stesso signore di Milano, allorquando gli ambasciatori del Comune si erano presentati al suo cospetto per trasferirgli la signoria di Reggio, aveva preteso riconoscessero - secondo una formula tratta proprio dallo statuto gonzaghese - che il '[dominus] possit cum consilio et sine consilio civitatis Regii decreta, reformationes, ordinamenta et statuta

¹ La responsiva viscontea, datata da Milano il 27 giugno 1371, è regestata da N. GRIMALDI, *La Signoria di Barnabò Visconti e Regina della Scala in Reggio (1371-1385). Contributo alla storia delle Signorie*, Reggio 1921, p. 270. Cenni anche a p. 103.

² Sulla politica legislativa di Bernabò, cfr. C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda nell'età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia Medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Bordighera 1990, pp. 89-90.

condere, facere, interpretari et declarare³. Si può, anzi, osservare che, al di là di questa formula, è l'intero tenore della dedizione al Visconti ad essere ricalcato su alcuni capitoli del I libro degli statuti gonzagheschi (che, peraltro, presentano più di un'assonanza con quelli promulgati a Mantova sotto i Bonacolsi nel 1313)⁴: e, infatti, in occasione della definitiva approvazione di Bernabò agli statuti reggiani, il 27 dicembre 1371, fu proprio il I libro - in cui si definivano i diritti e i poteri dei Gonzaga sulla città - ad essere cassato e sostituito dalle trascrizioni della dedizione al Visconti e del giuramento di fedeltà a lui prestato dai sindaci del Comune.

Al di là di questo intervento, sì incisivo ma comunque circoscritto, nessun'altra modifica intervenne nella legislazione municipale e la riforma statutaria segnò a lungo il passo. Ancora nel 1372 la questione fu riproposta nel Consiglio degli Anziani, dove il giurisperito Princivalle Auricola della Carità ricordò l'autorizzazione a suo tempo concessa da Bernabò: si deliberò quindi l'elezione di quattro statuari, ma ancora una volta non si andò oltre⁵.

Fu solo dopo l'avvento di Gian Galeazzo, nel quadro di un più ampio disegno di riordino statutario delle terre del dominio, che gli statuti reggiani vennero finalmente riformati. Il principe ne incaricò due giurisperiti milanesi, Paolo *de Arzonibus* e Giovanni *de Carnago*, figure assai legate al conte di Virtù e membri del Collegio dei giudici di Milano⁶. L'opera di revisione richiese circa un paio d'anni e solo nell'estate del 1392 Gian Galeazzo restituì alla città i suoi statuti, riservandosi comunque di correggerli, emendarli ed integrarli a proprio arbitrio⁷.

Vale la pena di sottolineare - quasi a rimarcare l'ampiezza del disegno visconteo - anche la coincidenza di tempi fra questa revisione e quella di un altro *corpus* statutario reggiano, quello dei dazi, che il *dominus* volle inviato a Milano, presso i maestri delle entrate e i referendari di corte, nella tarda primavera del 1389. Per questi ultimi non fu probabilmente predisposto dai reggiani un progetto di riforma: il Visconti, infatti, si limitò a richiedere l'invio degli statuti vigenti, precisando che eventuali osservazioni degli Anziani avrebbero dovuto essere inviate separatamente⁸. Riguardo agli statuti municipali, invece, non è noto, se i due giudici milanesi abbiano lavorato direttamente sul *corpus* del 1335/71, o se la loro opera abbia preso le mosse da una bozza preparata a Reggio da una commissione di statuari⁹. Quel che appare fuor di dubbi è, però, l'assenza da Reggio nel biennio 1390-1392 del codice ufficiale degli statuti, che si dicevano essere stati inviati a Milano per

³ Archivio di Stato di Reggio (d'ora in avanti ASRe), *Archivio del Comune* (d'ora in avanti *Comune*), Statuti del 1335, cc. 3r sgg.

⁴ Al di là di questo significativo punto di tangenza, rimane, però, ancora da indagare il rapporto tra gli statuti reggiani del 1335, promulgati sotto i Gonzaga, e quelli mantovani del 1313. La trascrizione di questi ultimi è in G. D'ARCO, *Studi intorno al Municipio di Mantova dall'origine di questo fino all'anno 1863*, voll. 2 e 3, Mantova 1871-1872. Per il passo segnalato nel testo: cfr. vol. III, p. 125. In generale, sugli statuti del 1313 si veda I. LAZZARINI, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 381-417.

⁵ ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1372 giugno 29 e luglio 6.

⁶ I nomi dei giuristi incaricati della revisione sono ricordati in una relazione inviata agli Anziani dall'ambasciatore del Comune reggiano presso il Visconti. ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1390 novembre 11. Entrambi esponenti del Collegio dei giudici di Milano, raggiunsero posizioni di assoluto rilievo all'interno delle istituzioni municipali ambrosiane e dell'amministrazione viscontea. Giovanni *de Carnago* fu impiegato nella cancelleria signorile, dove raggiunse il rango di "gran cancelliere": con questo titolo viene, infatti, espressamente ricordato in una missiva del 1397. Cfr. ASRe, *Comune*, Carteggio del reggimento, 1397 giugno 18, Reggio. Intorno a questo personaggio un cenno anche in M. F. BARONI, *La cancelleria viscontea da Ottone a Gian Galeazzo*, in "Studi di storia medievale e di diplomatica", 2 (1977), p. 173. Giovanni *de Carnago* fu poi vicario generale "officio provisionum Communis Mediolani specialiter deputatus", quindi maestro delle entrate. Cfr. C. SANTORO, *I registri dell'ufficio di provvisione e dell'ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea*, Milano 1932, ad indicem. Paolo *de Arzonibus* sedette tra i XII di provvisione del Comune di Milano, diventando luogotenente del vicario di provvisione. Ivi. Vale la pena di ricordare come non fossero mancate tensioni fra i Visconti ed il Collegio dei giudici di Milano, penalizzato dalle riforme giudiziarie promosse lungo il Trecento dai successori di Azzone. C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 79 sgg.

⁷ ASRe, *Comune*, Carteggio del reggimento, 1392 luglio 22, Milano. La missiva signorile è trascritta anche in calce allo statuto. ASRe, *Comune*, Statuto del 1392, c. 209v.

⁸ ASRe, *Comune*, Carteggio del reggimento, 1389 maggio 23, Milano.

⁹ Di cui non si è trovato riscontro nelle fonti, che tuttavia si fanno particolarmente lacunose proprio in corrispondenza di questi anni.

essere corretti, confermati e trascritti: la qual cosa, lamentavano ancora gli Anziani, aveva provocato in città l'insorgenza di frequenti dubbi e incertezze¹⁰.

Il rapporto fra le compilazioni del 1335/1371 e quella del 1392 appare molto stretto, anche ad uno sguardo superficiale: eguale è il numero di libri di ciascuna raccolta - sette per ogni *corpus* statutario¹¹ -, mentre inalterata è la ripartizione interna. Nemmeno quella che è forse la più vistosa fra le 'lacune' dello statuto gonzaghese, e cioè l'assenza di riferimenti all'esistenza dei consigli civici e al loro funzionamento, venne colmata nella redazione del 1392: un fatto, questo, piuttosto eccezionale nel panorama degli statuti tardo trecenteschi, anche in considerazione del forte interventismo visconteo in materia¹².

Fra le modifiche apportate, semmai, si può segnalare la crescita della materia penalistica, con l'aggiunta di diversi nuovi capitoli (peraltro comune ad altre revisioni statutarie trecentesche¹³): rientrano così tra le novità più significative l'estensione della procedura *ex officio*, l'inasprimento

¹⁰ Significativa al riguardo un'istruzione inviata al principio del 1390 dagli Anziani del Comune al proprio ambasciatore presso il Visconti. In essa disponevano che, una volta esaminati, corretti e corroborati gli statuti cittadini presso il Consiglio di Gian Galeazzo, venissero esibiti a Gibertino *de Vulpexinis*, latore della presente, così da far cessare i dubbi sorti in città per la loro mancanza. (Cancellato: siano dati a Simone Grimaldi). ASRe, *Comune*, Carteggio degli Anziani, 1390 febbraio 17, Reggio. Lo stesso Gibertino *de Vulpexinis*, con lettera da Milano del 15 marzo successivo, rassicurava gli Anziani che sarebbe stata sua cura informarli non appena gli statuti fossero stati corretti e trascritti. Ivi. Ancora pochi mesi e nuovamente gli Anziani intervenivano per affrettare la restituzione della legislazione municipale, "quia necessarii sunt civitati". ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1390 settembre 9, Reggio. In una nuova lettera di istruzioni al proprio ambasciatore a corte, datata probabilmente al 1391, gli Anziani tornavano alla carica: qualora gli statuti fossero stati trascritti correttamente, il nunzio avrebbe dovuto esigerli in ogni modo, anche al prezzo dell'accensione di un mutuo. ASRe, *Comune*, Ambascerie, s.d. (ma probabilmente 1391).

¹¹ Erano otto nella compilazione del 1335, ma divennero sette nel 1371, con la cassazione del Libro I, sui diritti dei Gonzaga e sui loro rapporti con la città e le principali famiglie signorili.

¹² Solo un capitolo in tutto lo statuto - il cap. LII del libro VII della compilazione del 1335; il cap. LI del libro VI della redazione del 1392, peraltro identici - trattavano di un Consiglio, specificamente quello generale, per fissare i criteri di eleggibilità: ne potevano far parte i soli *cives* di età superiore ai 18 anni e per non più di venti anni. Esclusi, invece, "famuli, nuncii, mulinarii, portatores et clerici". Nulla, invece, sulle sue attribuzioni e, soprattutto, sui Consigli dei Quaranta e dei Dodici, presso i quali si concentrava il residuo potere di autogoverno lasciato alla città dal *dominus*. La peculiarità del caso reggiano emerge con evidenza dal confronto con altre città del dominio visconteo, i cui statuti non solo offrono puntuali riferimenti ai Consigli civici e alle loro funzioni, ma talvolta riflettono chiaramente i correttivi imposti dal principe alla tradizione locale. Così, ad esempio, a Milano e Cremona i fratelli Galeazzo II e Bernabò si riservarono la nomina dei Dodici consiglieri di credenza. E se a Cremona la caduta di Bernabò sembrò riaccendere le speranze dei *cives* per l'acquisizione di maggiori spazi di autogoverno, il successivo reggimento di Gian Galeazzo condusse ad una soluzione fortemente improntata al controllo signorile e alla cristallizzazione dell'assetto politico: restituita al Consiglio generale la sua funzione di corpo elettorale dei Dodici, il conte di Virtù si riservò, infatti, l'approvazione della rubrica statutaria contenente i nominativi dei 150 cittadini componenti il Consiglio generale. A Lodi e a Verona, invece, "i membri dei consigli *super negociis* erano nominati direttamente dal podestà e dovevano deliberare di concerto con quest'ultimo". Citazione da C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali...*, cit., pp. 71-102. Per Milano, C. SANTORO, *Gli uffici del Comune di Milano...*, cit., p. 77; per Verona, G. SOLDI RONDININI, *La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)*, in *Verona e il suo territorio*, IV/1, *Verona nel Quattrocento*, Verona 1981, pp. 156 sgg.; G. M. VARANINI, *I consigli civici veronesi fra la dominazione viscontea e quella veneziana*, in IDEM, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 186-196; per Cremona, U. GUALAZZINI, *Gli organi assembleari e collegiali del Comune di Cremona nell'età visconteo-sforzesca*, Milano 1978, pp. 55 sgg., soprattutto 97 sgg.; per Bergamo C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Atti del convegno (Bergamo, 5 marzo 1983), Bergamo 1984, pp. 51-92; Per Pavia, E. DEZZA, *Gli statuti di Pavia*, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente 1024-1535*, tomo I, *Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della Signoria*, Milano 1992, pp. 409-431; per Vicenza, G. M. VARANINI, *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)*, in *Storia di Vicenza*, II, *L'età medievale*, a cura di Cracco G., Vicenza 1988, pp. 153-154; per Piacenza, G. MANFREDI, *Considerazioni sugli statuti comunali di Piacenza del 1391 e sui decreti viscontei*, in "Studi storici in onore di Emilio Nasalli Rocca", Piacenza 1971, pp. 335-346; per Tortona, E. DEZZA, *Gli statuti di Tortona*, in "Studia et Documenta Historiae et Iuris", XLIII (1973), pp. 293-434; per Brescia, A. VALENTINI, *Gli Statuti di Brescia dei secoli XII al XV illustrati e documenti inediti*, "Nuovo Archivio Veneto", a. VIII, t. XV, (1898) pp. 5-98, soprattutto pp. 79-80. Solo a Como, dunque, si può riscontrare una situazione simile a quella di Reggio: nella città lariana, infatti, sia gli statuti del 1335, sia le aggiunte successive omisero di istituzionalizzare il collegio dei *Sapientes* (l'equivalente degli Anziani di Reggio), donde il tentativo di sfruttare questo silenzio da parte di alcuni *litigatores* che ricusarono alcune provvigioni loro sfavorevoli, sollevando dubbi di legittimità sull'autorità dei *Sapientes*. Sull'episodio, C. STORTI STORCHI, *Legislazione lombarda...*, cit., p. 101.

¹³ Per Bergamo, cfr. C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo...*, cit., p. 69.

della pena per i delitti commessi in piazza, in chiesa o nottetempo, l'interdizione dalle cariche pubbliche per i notai destituiti dall'incarico, l'obbligo per gli stessi notai di redigere le condanne in duplice copia, pene per i corruttori di ufficiali pubblici, e, soprattutto, il divieto di arrecare danni in qualsiasi modo al *dominus*¹⁴. Nel civile, lo statuto 'Qui dies sint iuridici' recepì alcune festività care ai Visconti¹⁵. Vistosa poi la contrazione del Libro VI 'Extraordinariorum', con una semplificazione della normativa e la scomparsa delle norme transitorie¹⁶. E tuttavia, nel complesso, si può dire che la struttura sia rimasta sostanzialmente la stessa. Un intervento tutto sommato *soft*, da cui traspaiono debolmente i segni dell'attività dei consiglieri viscontei¹⁷, anche se forse, il senso di questa opera di revisione, che interessò negli stessi anni quasi tutti i principali centri del dominio, risiedette soprattutto nell'ostentazione di quello che il *dominus* riteneva un suo esclusivo diritto: la potestà di correggere e emendare gli statuti¹⁸.

3. Quando la forma è sostanza.

Un esame intorno ai caratteri intrinseci ed estrinseci¹⁹ dell'unico testimone degli statuti del 1335/71 rivela immediatamente il carattere ufficiale della raccolta - la stessa inviata a Milano nel 1390 - continuamente aggiornata negli oltre cinquant'anni di vigenza. Ed è proprio l'analisi di quanto vi fu trascritto a suggerire qualche riflessione sul rapporto tra la legislazione signorile e la legislazione municipale.

Fin dai tempi di Azzone, infatti, i Visconti ebbero cura di far inserire i propri decreti negli statuti dei centri cui erano indirizzati. L'inserzione era giustificata con esigenze di conservazione e certezza del diritto - 'ad perpetuam rei memoriam', 'ad maiorem cautelam', 'ad futurorum clariorem evidentiam'²⁰, ecc. -, anche se la comparsa frequente del precetto secondo cui il decreto dovesse essere osservato 'pro iure municipali' tradiva le reali preoccupazioni del *dominus*, che solo attraverso la trascrizione dei propri editti nella *lex municipalis* vedeva compiuta 'la sussunzione della legislazione signorile nella categoria dello statuto'²¹. Le lettere di trasmissione dei decreti erano perciò perentorie nel sancire l'obbligo di trascrizione nello statuto, ma, malgrado questo, non un solo editto di Bernabò fu inserito negli statuti del 1335/71 e ben pochi anche fra quelli

¹⁴ Li ricorda anche A. CAMPANINI nella scheda compilata per il *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli* (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, II, Roma 1998, pp. 215-216.

¹⁵ Sotto Bernabò fu inserita la festività di santa Giulia (22 maggio), giorno della conquista viscontea di Reggio. Mentre nel 1388 - e quindi già sotto Gian Galeazzo - furono aggiunte la festa della Madonna della Neve (5 agosto) e quella di San Gallo (16 ottobre), entrambe celebrative di un episodio all'origine della fortuna viscontea. ASRe, *Comune*, Statuti del 1335/71, Libro IV, Cap. LXVIII, c. 68r. Ma il quadro era destinato a cambiare ancora. Nell'elenco fissato dagli statuti del 1392 scompare il giorno di San Gallo e venne introdotta la festività delle Undicimila Vergini, per ricordare l'assunzione del potere da parte di Gian Galeazzo. ASRe, *Comune*, Statuti del 1392, Libro IV, Cap. LXIII, c. 175v. Da rilevare che il 7 dicembre, giorno di sant'Ambrogio, era già festivo a Reggio prima dell'arrivo dei Visconti. Sulle festività care ai Visconti, si veda E. CATTANEO., *L'evoluzione delle feste di precetto a Milano dal secolo XIV al XX. Riflessi religiosi e sociali*, in *Studi in memoria di Mons. Cesare Dotta*, Milano 1956, pp. 69-200. Per il Quattrocento cfr. N. COVINI, *Feste e cerimonie milanesi tra città e corte. Appunti dai carteggi mantovani*, in "Ludica, annali di storia e civiltà del gioco", 7 (2001), pp. 122-150.

¹⁶ *Liber sextus statutorum communis Regii (Liber extraordinariorum statutorum et extraordinaria statuta continens)*. Per lo studio e la consultazione dei codici statutari, di grande utilità sono *I rubricari degli statuti comunali di Reggio Emilia (secoli XIII-XVI)*, a cura di Campanini A., Bologna 1997.

¹⁷ Non vennero ad esempio recepiti dallo statuto alcuni importanti decreti signorili che pure modificavano o integravano in maniera sostanziale la legislazione municipale. Solo per ricordarne alcuni, è il caso dello statuto milanese che vietava il sequestro degli animali da lavoro e degli strumenti agricoli, che il Visconti dispose venisse copiato negli statuti reggiani. L'editto è in ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1425, 1385 novembre 18, Milano. O, ancora, è il caso del celebre decreto del 1386, che riformava integralmente il processo civile.

¹⁸ Ampiamente ricordata dalla storiografia, la revisione statutaria promossa da Gian Galeazzo attorno al 1390 attende ancora uno studio sistematico, che al di là di supposizioni e congetture sul preteso intervento uniformatore del *dominus*, indaghi sulla la profondità dell'azione signorile.

¹⁹ Es. supporto membranaceo, *ductus* del compilatore, sottoscrizioni dei notai alle riformazioni, ecc. Si veda la scheda codicologica, curata da A. CAMPANINI, in *Repertorio degli statuti comunali...*, cit., pp. 211-214.

²⁰ Queste le formule più ricorrenti nei decreti inviati a Reggio. "Ad perpetuam rei memoriam" è senza dubbio la più frequente, facendo la sua comparsa fin dal decreto del 3 ottobre 1385. "Ad futurorum clariorem evidentiam" è invece formula che appare nel decreto del 17 luglio 1386. Cfr. ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1397.

²¹ C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi...*, cit., pp. 47-187, soprattutto p. 63. EADEM, *Aspetti generali...*, cit., pp. 91-93.

promulgati da Gian Galeazzo vi vennero copiati. Ma quali, allora, vi trovarono spazio? Si trattò, per la precisione, di una dozzina di decreti, emanati fra l'ottobre 1385 e i primi del 1386: tutti (o quasi) quelli che il conte di Virtù, neosignore di Reggio dopo la cattura dello zio Bernabò, aveva inviato in città in quei pochi mesi²². Già dopo l'editto del 16 marzo 1386, la registrazione della legislazione signorile negli statuti cessò, malgrado questi rimanessero in vigore fino al 1392. È come se la comunità cittadina avesse voluto, per così dire, prendere le misure al nuovo signore, secondando per qualche mese l'ordine di trascrizione dei decreti e verificando frattanto se fosse possibile riproporre anche con Gian Galeazzo la prassi già sperimentata con Bernabò. E così puntualmente avvenne, perché nemmeno nella successiva compilazione statutaria, quella del 1392, vi è alcuna traccia della legislazione signorile.

Altra, infatti, era la destinazione dei decreti spediti a Reggio. Gli originali venivano naturalmente custoditi e trascritti; anzi, se ne facevano più copie. Tuttora si conservano, accanto agli originali, frammenti di quaderni nei quali lettere e decreti risultano raggruppati per materia (l'officialità, i fortilizi e gli stipendiari, ecc.), probabilmente in funzione delle necessità dell'ufficio che li faceva copiare²³. Accanto a queste raccolte, ve n'era, però, almeno un'altra che rivestiva carattere di officialità, come suggerisce immediatamente il supporto membranaceo del codice: ed è qui che venivano copiati, in ordine cronologico, tutti i decreti spediti dal *dominus*²⁴. Il volume raccoglie gli editti promulgati fra il 1385 e il 1397, lasciando scoperta l'età di Bernabò e gli ultimi anni dello stesso conte di Virtù. Forse mutilo nella sua parte finale, forse semplicemente unico pezzo di una serie più ampia, il codice sembra potersi identificare con quel 'volumen aliorum nostrorum decretorum' frequentemente menzionato nelle lettere di trasmissione dei decreti quale altro luogo, accanto allo statuto - ma non certo in sua sostituzione! -, in cui trascrivere la legislazione principesca²⁵.

Al tempo dei Gonzaga pesanti e ripetuti erano stati gli interventi signorili sullo statuto, ma forse anche per questo non si era avvertita l'esigenza di integrare la legislazione municipale con gli editti signorili²⁶. Sennonché, la mancata inserzione dei decreti anche dopo l'avvento di Bernabò ed in

²² Il dato si evince facilmente da un confronto fra i decreti registrati negli statuti, gli originali conservati nei carteggi e altre copie trascritte in particolari quaderni su cui si tornerà in seguito. Solo un decreto sembra essere sfuggito alla trascrizione.

²³ ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere. Gli originali delle missive viscontee si conservano attualmente in ASRe, *Comune*, Carteggio del reggimento e in ASRe, *Comune*, Gridario. Cfr. GAMBERINI, *La città assediata...*, cit., pp. 289-290.

²⁴ Il codice è in ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere. È l'unico membranaceo ed ha numerazione antica e progressiva (da c. 1).

²⁵ "Volentes quod... inseri et describi faciatis in vollumine statutorum et decretorum nostrorum" e - più spesso - "in volumine statutorum et in volumine aliorum nostrorum decretorum". La prassi di una doppia registrazione della legislazione viscontea a Verona (negli statuti e in un apposito volume) è stata rilevata da G. M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta dall'età signorile alle riforme quattrocentesche*, in IDEM, *Comuni cittadini e stato regionale...*, cit., p. 21. Né, del resto, intorno all'esistenza di raccolte ufficiali dei decreti signorili sembrano mancare riscontri anche per altre città del dominio. Per Milano, ad esempio, la notizia di un codice tardo trecentesco contenente la produzione legislativa di Gian Galeazzo, custodito "ad officium statutorum Communis Mediolani", è in A. R. NATALE, *Archivi milanesi del Trecento*, in "ACME - Annali della Facoltà di lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Milano", XXIX (1976), pp. 278-280. Carattere di officialità aveva certo anche il codice membranaceo segnato 777, ora presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, *Archivio di Torre*. In esso sono trascritti i decreti inviati a Vicenza da Gian Galeazzo, seguiti - segno di una significativa continuità di funzione - dalle ducali veneziane. Ad uso privato - "pro meo usu ac meorum amicorum" - era invece destinato un altro codice di fine Trecento, esemplato dal notaio bresciano Francesco *de Cortesiis* sui decreti inviati da Gian Galeazzo alla sua città. Cfr. G. LONATI, *Stato totalitario alla fine del sec. XIV. Illustrazione storica di un codice bresciano di decreti viscontei*, in *Supplemento ai "Commentari dell'Ateneo di Brescia" per il 1935*, Toscolano 1937, citazione da p. 9. Occorre, infine rilevare, che non per tutti i decreti inviati alle città era prescritta la trascrizione nel volume degli statuti. Da un esame condotto su fonti reggiane, si può ricavare che per le norme aventi un carattere transitorio - e tali erano ad esempio quelle sulla detenzione delle armi, frequentemente integrate ed emendate - le lettere di accompagnamento non sancivano la registrazione "in volumine statutorum". Cfr. l'*Ordo super facto litterarum passus et transitus* del 10 novembre 1385 e quello sulla detenzione delle armi del 6 dicembre 1385. ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1397.

²⁶ Come mostra il confronto con gli statuti mantovani, si trattava probabilmente di un uso tipicamente gonzaghesco, giacché altra era la via scelta dai signori di Mantova per affermare il proprio *arbitrium*. I. LAZZARINI, *Il diritto urbano...*, cit., in particolare pp. 408 sgg.

aperta violazione delle disposizioni dei Visconti veniva a configurarsi come un gesto dal fortissimo rilievo politico: se, infatti, come si è detto, il testimone conservatosi rappresentava l'unica copia 'ufficiale' degli statuti del 1335/71, l'inosservanza dell'obbligo di trascrizione appare come una scelta precisa, dietro cui non è azzardato vedere un estremo tentativo di resistenza di fronte al consolidamento dei reggimenti signorili. Rifiutando l'inserzione dei decreti nello statuto - o perlomeno nel codice cui veniva riconosciuto carattere di ufficialità²⁷ - la comunità cittadina non solo comprometteva l'equiparazione della legge del principe alla *lex municipalis*, ma riaffermava e preservava la 'funzione politica e ideologia' del codice statutario, simbolo tangibile di un'identità municipalistica che mal tollerava ingerenze esterne²⁸.

Episodi di resistenza, seppure di segno diverso, non erano mancati del resto nemmeno in altre terre del dominio visconteo: podestà che omettevano la pubblicazione dei decreti o che giocavano abilmente sui contrasti fra il tenore di questi e gli statuti per favorire le comunità non sono affatto infrequenti nelle fonti²⁹. Anche la prassi di far promulgare i decreti signorili dai consigli civici, attestata a Bergamo a metà Trecento e a Milano ancora sullo scorcio del Quattrocento, se nulla toglieva all'effettiva capacità normativa dei Visconti, era però una *factio iuris*, e come tale rivelatrice delle difficoltà che i *domini* incontravano, almeno in taluni centri, nel rendere manifesta l'erosione dell'autonomia politica comunale³⁰.

La vicenda reggiana si colloca dunque in un panorama che, almeno per il Trecento visconteo, appare ancora costellato da episodi di opposizione all'affermazione dell'*arbitrium* signorile³¹. Nella stessa Reggio la mancata trascrizione dei decreti all'interno dello statuto non è che un momento di uno scontro più ampio, che vide gli Anziani anche su posizioni più scoperte nel cercare di mettere dei paletti alla *potestas condendi leges* del signore. Già pochi mesi dopo l'avvento del governo visconteo avevano domandato al *dominus* di non promulgare decreti a favore di singole persone, collegi o comunità (ma il bersaglio, come si deduce dagli avvenimenti successivi, erano i signori del contado), perché ciò sarebbe stato 'contra ius'. Secca la replica di Bernabò, le cui parole suonano anzi come un vero e proprio manifesto del potere signorile: 'faciemus et desfaciemus decreta prout

²⁷ Nel 1392 alcune missive degli Anziani davano conto dei dubbi sorti in città per l'invio del codice degli statuti a Milano fra il 1390 e il 1392. Se ne può ricavare che il testimone ancora oggi conservatosi - e risalente all'età gonzaghesca - fosse l'unica copia ufficiale del Comune: la stessa inviata a Milano e quindi restituita, unitamente alla nuova redazione statutaria, dalla commissione nominata dal Visconti. Cfr. nota 10. È dunque probabile che nel biennio di assenza degli statuti i giurisdicenti cittadini rendessero giustizia secondo il tenore di copie degli statuti (o di singoli libri di essi). Del resto, che esistessero copie "d'ufficio" parziali bene lo mostra la vicenda di Piacenza alla metà del Quattrocento, il cui podestà possedeva non già l'intero testo statutario, ma solo i capitoli *in criminalibus* (devo la notizia a Roberto Bellosta, che ringrazio). Non infrequente, poi, il caso di città che possedevano un'unica copia ufficiale del codice statutario. Per Parma cfr. L. ARCANGELI, *Sul linguaggio della politica nell'Italia del primo Cinquecento: le fonti della città di Parma*, in «Per Marino Berengo. Studi degli allievi», a cura di L. Antonielli, C. Capra, M. Infelise, Milano 2000, p. 88. Su questi temi si veda anche il contributo di Franca Leverotti in questo stesso volume.

²⁸ Sulla valenza simbolica dei codici statuari hanno insistito in modo particolare P. CARONI, *Statutum. Chiarimenti e prospettive di ricerca*, in «*Scrinium*. Studi e testimonianze pubblicati in occasione della 53.ma assemblea annuale dell'Associazione degli archivisti svizzeri (Lugano-Bellinzona, 23-24 settembre 1976)», Locarno 1976, pp. 55-72, in particolare p. 71; e G. ORTALLI, *Il ruolo degli statuti fra autonomie e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, in "Rivista storica italiana", XCVIII (1986), pp. 195-220; IDEM, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statuaire dans l'Italie de tradition communale*, in "Cahiers de Recherches Médiévales (XIII^e-XIV^e)", 4 (1997), pp. 163-173.

²⁹ Ne dà conto C. STORTI STORCHI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in *Dal dedalo statutario*. Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti (Ascona, 11-13 novembre 1993), "Archivio Storico Ticinese", 118 (1995), pp. 198-199; EADEM, *Aspetti generalici*, pp. 92-93, soprattutto nota 49.

³⁰ La prassi è stata rilevata da C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi...*, cit., pp. 66 sgg.

³¹ Sull'*arbitrium* signorile un'ampia riflessione è offerta da M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998. Per un'analisi delle riserve di parte della dottrina coeva, il riferimento è a C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in *Statuti, città, territori...*, cit., pp. 319-343; EADEM, *Giudici e giuristi...*, cit., pp. 61 ss; F. MARTINO, *Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova*, Catania 1984, pp. 99 sgg.; D. QUAGLIONI, *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989. L'acquisizione del titolo ducale da parte di Gian Galeazzo (1395) pose fine ad alcune polemiche, ma non chiuse il dibattito sull'ampiezza del potere visconteo sulle città del dominio. Cfr. J. W. BLACK, *The Limits of Ducal Authority: a Fifteenth-Century Treatise on the Visconti and their Subject Cities*, in *Florence and Milan. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein*, edd. P. Denley, C. Elam, London 1988, pp. 149-160.

nobis placuerit³². Ma il *dominus* non si limitò a questo. Sempre in risposta ai capitoli della comunità cittadina, che aveva rilevato taluni contrasti fra la legge del principe e quella della città, Bernabò dispose che nelle questioni giudiziarie si osservassero in primo luogo i suoi decreti, quindi lo statuto ed infine lo *ius commune*, rivoluzionando così la graduazione delle fonti di diritto sancita dallo statuto gonzaghese, che invece non contemplava la legislazione signorile³³.

La pienezza del potere signorile era dunque affermata con vigore. E tuttavia, sono proprio alcuni processi intentati dalla comunità cittadina contro alcuni signori del contado a scoprire la forbice che si creava fra il principio e la prassi quando entravano in gioco interessi sentiti come vitali della città. Abile nell'invischiare i podestà inviati dal principe in un rapporto molto stretto, cementato da trame finanziarie e varie forme di solidarietà, la comunità cittadina riuscì ripetutamente a condizionare l'attività giudiziaria del *rector civitatis*³⁴. Sono, infatti, alcuni procedimenti che chiamavano in causa i diritti di alcune famiglie signorili (come i Fogliani, i Canossa, i Manfredi) a mostrare come *escamotages* procedurali ed interpretazioni capziose dei giudicanti permettessero di inficiare i privilegi viscontei sbandierati dai *domini loci* (privilegi che riconoscevano apertamente l'esercizio delle più alte prerogative giurisdizionali). Di fronte a tali forzature, i grandi lignaggi del contado si appellarono direttamente al Visconti, chiedendogli di intervenire sui suoi rappresentanti locali. Ma è proprio l'esito infruttuoso delle reprimende signorili, incapaci di arrestare l'inquisizione del podestà, a palesare come i *mandata domini* e le patenti viscontee fossero in cima ad una graduazione delle fonti che sovente rimaneva tale solo sulla carta³⁵.

Del resto, già la ricezione di questa nuova gerarchia normativa, avvenuta in forme piuttosto ambigue, sembra rivelare l'atteggiamento renitente della città. Se, infatti, Bernabò era riuscito a imporre ai podestà che assumevano l'ufficio il giuramento di una formula che accoglieva la nuova graduazione, questa non venne però mai accolta nel *sacramentum* codificato nello statuto: né in quello del 1335/71, né - fatto certamente più rimarchevole - in quello riformato da Gian Galeazzo nel 1392³⁶.

Era forse la conseguenza di quella sorta di viscosità interna, di intrinseca inerzia dello statuto che aveva permesso, attraverso una stratificazione progressiva, la sopravvivenza di istituti non più vigenti nella prassi, o, piuttosto, non si potrà ravvisare nella scarsa permeabilità dello statuto l'arma che la *civitas* sapeva brandire all'occorrenza? Certo, la repentina disponibilità dimostrata dai reggiani in frangenti diversi, quando l'intervento sugli statuti non era imposto dall'alto, ma suggerito da considerazioni di opportunità, di convenienza politica per la *civitas*, farebbe

³² La risposta di Bernabò è del 10 settembre 1371. L'episodio è ricordato anche da N. GRIMALDI, *La Signoria di Barnabò...*, cit., p. 104.

³³ "In questionibus vertentibus et quae verti continget in dicta civitate observari debeant decreta sua, quibus deficientibus secundum statuta procedatur et ipsis statutis deficientibus, procedatur secundum ius commune". Cfr. *Repertorio Diplomatico Visconteo. Documenti dal 1263 al 1402 raccolti e pubblicati in forma di regesto dalla Società Storica Lombarda col sussidio elargito dal prof. E. Lattes, socio benemerito*, II (1363-1385), Milano 1918, p. 206 (lettera datata da Desio il 10 novembre 1371). L'episodio è ricordato anche da G. BARNI, *La formazione interna dello Stato Visconteo*, "Archivio Storico Lombardo", n. s., VI, (1941), pp. 3-66, in particolare p. 49.

³⁴ A. GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 27 sgg.

³⁵ Sul significato attribuito dai Visconti ai *mandata domini* quanto mai chiari erano gli statuti di Tortona: 'et quicquid dominus Luchinus dixerit, fecerit vel mandaverit fit lex et pro lege debeat observari et lex sit derogatoria omnibus statutis positis in hoc volumine, quibus omnibus intelligatur specialiter derogatum'. DEZZA, *Gli statuti di Tortona...*, p. 366.

³⁶ Nel settembre 1372 il nuovo podestà di Reggio, nell'assumere l'ufficio, giurava di osservare "et observari facere per officiales eius in omnibus questionibus tam civilibus quam criminalibus decreta magnifici domini nostri, quibus deficientibus, statuta, provixiones et reformationes Communis Regii et bonas [*consuetudines?*], quibus defficientibus, ius commune". La lettera di conferimento della podesteria di Reggio a Giovanni *de Garzonibus* è in ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1372 settembre 13. Il giuramento pronunciato dal podestà nell'arengo è del 28 seguente. Vale la pena di osservare che se da un lato la formula recepiva, meglio articolandole, le disposizioni di Bernabò, dall'altro, si allontanava però dalla graduazione delle fonti di diritto sancita dallo statuto, che non contemplava, nemmeno per l'età gonzaghese, la legislazione signorile. "Statuta, ordinamenta et consuetudines in presenti volumine scriptas et scriptas et etiam secundum bonas consuetudines non scriptas in foro Regino longo tempore observata". Questa la graduazione delle fonti secondo gli statuti gonzaghese, ripresi alla lettera anche da quelli del 1392. ASRe, *Comune*, Statuti del 1335, c. 13r; Statuti del 1392, c. 141 r. Evidente, in questa graduazione, l'eredità degli statuti di età comunale. Cfr. U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in "Rivista di storia del diritto italiano", XXXIII (1960), pp. 49-165, in particolare pp. 101-104.

propendere per la seconda ipotesi. Ecco allora che lo statuto, apparentemente così poco ricettivo, addirittura quasi sclerotizzato su certi capitoli, si apriva a modifiche anche di grande rilievo, ad esempio quando si trattava di rendere più stretto (o stringente) il legame di amicizia fra la comunità cittadina e il suo rettore. Fu, infatti, per compiacere il podestà in carica - il lodigiano Giovanni Vistarini - che nel 1402 gli Anziani deliberarono di ascrivere il 19 gennaio, festa di San Bassiano, patrono di Lodi, fra i giorni festivi osservati anche a Reggio. E prontamente la novità venne registrata nella legislazione municipale. Non sarà superfluo rimarcare il forte significato di una concessione che avveniva su un terreno in cui le comunità erano solitamente assai chiuse, preoccupate di difendere la propria identità municipale intorno alle festività di più schietta tradizione locale³⁷.

4. I decreti ritirati: un'importante rivincita per lo statuto

Malgrado il convincimento di Bernabò di poter fare e disfare i decreti a proprio piacimento, non sempre - e lo si è visto - l'*arbitrium* dei signori di Milano era stato capace di tradursi in una prassi pienamente consonante con le loro intenzioni. E non solo per quell'opposizione strisciante che le comunità attuavano magari con la connivenza degli ufficiali signorili. Non fu raro, infatti, che la protesta assumesse anche forme più esplicite, manifeste e che le comunità, interessate a difendere procedure o istituti che il principe aveva modificato con un proprio decreto, levassero la propria voce al punto da indurlo a una precipitosa retromarcia, così da ripristinare la piena vigenza dello statuto intorno alle materie contestate. È un capitolo, questo, ancora tutto da scrivere, cui solo un'analisi sistematica della legislazione signorile potrà portare un contributo più articolato. Ma già fin d'ora appare possibile osservare la tenuta della *lex municipalis* intorno a questioni di grande rilevanza.

'Nostro honori non esset' - ebbe una volta a teorizzare Bernabò - 'unum scribere et cras contrarium'³⁸. Una petizione di principio alla luce della quale i ripensamenti del signore e le misure correttive varate in tutta fretta per cassare o modificare radicalmente precedenti editti costituiscono un indizio prezioso della forza che le comunità potevano esercitare sul principe: la prova, al tempo stesso, della vitalità dello statuto e dell'esistenza di limiti concreti all'esercizio dell'*arbitrium* signorile.

Tra gli ambiti che si rivelarono resistenti all'intervento legislativo visconteo primeggia senz'altro quell'insieme di norme protezionistiche - presenti pressoché in tutti gli statuti municipali dello Stato - che vietavano l'alienazione di beni immobili a forestieri. Il superamento di queste proibizioni costituiva un punto centrale all'interno di un progetto politico che mirava a fare del dominio visconteo qualcosa di più che il disorganico aggregato di distretti cittadini e giurisdizioni separate, individualmente coordinati al *dominus*. Ecco dunque perché Gian Galeazzo, pur consapevole delle resistenze che avrebbe incontrato, il 31 gennaio 1386 si risolse a entrare nel vivo dei rapporti giusinternazionalistici, promulgando un decreto che rendeva lecite le transazioni immobiliari fra i sudditi del dominio, anche appartenenti a differenti distretti: ordinava, anzi, il principe che eventuali disposizioni contrarie presenti negli statuti venissero cassate³⁹. Trascorsero però meno di due mesi e per le proteste sollevate dai Comuni, timorosi di vedere così ridotta la loro base impositiva, il *dominus* fu costretto a una precipitosa retromarcia⁴⁰: tutto tornò come prima e

³⁷ L'episodio è ricostruito in A. GAMBERINI, *La città assediata...*, cit., pp. 16 sgg. Sui culti locali si veda P. GOLINELLI, *Culto dei santi e vita cittadina a Reggio Emilia (secoli IX-XII)*, Modena 1980.

³⁸ F. COGNASSO, *Ricerche per la storia dello Stato visconteo*, in "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", XXII (1922), pp. 121-184; citazione da p. 155.

³⁹ C. STORTI STORCHI, *Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV-XV*, "Archivio Storico Lombardo", CXI (1985), pp. 9-66, in particolare p. 31. La consapevolezza delle resistenze sembra implicita nella richiesta signorile alle comunità di inviare osservazioni circa il nuovo provvedimento. Per Reggio, il decreto è conservato in ASRe, *Comune*, Carteggio del reggimento, 1386 gennaio 31, Milano.

⁴⁰ È forse spiegabile col repentino mutamento d'orientamento del *dominus* l'assenza, nel registro in cui il Comune reggiano faceva solitamente trascrivere i decreti viscontei, sia di questo editto, sia di quello abrogativo. Che, tuttavia, il rapido mutamento del quadro normativo fosse realmente avvenuto e avesse provocato l'insorgenza di numerose vertenze traspare dal decreto del 28 marzo 1386, con cui Gian Galeazzo stabiliva che le liti sorte "occaxione vel causa proclamationum factarum et fiendarum de venditionibus et alienationibus domorum, sediminum, possessionum et quorumcumque bonorum immobilium existentium in civitatibus et districtibus eorumdem loci et terris nostre

il dettato statutario continuò a definire in via esclusiva l'orizzonte giuridico di questa delicatissima materia⁴¹. Ma di più: quasi a rimarcare i contenuti protezionistici degli statuti, il Visconti si risolse a promulgare un nuovo decreto con cui, riconosciuto al creditore il diritto di riaversi sui beni immobili del debitore ancorché residente in un distretto diverso dal proprio, fissava in un anno il termine massimo entro il quale quegli stessi beni avrebbero dovuto essere venduti ad un abitante della terra in cui giacevano⁴².

La preoccupazione campanilistica di vedere tutelato il pagamento degli *onera civitatis* sembra essere alla base anche dell'insuccesso di un altro decreto, con cui il conte di Virtù aveva ripristinato, estendendolo all'intero dominio, un vecchio editto di Luchino e Giovanni Visconti. Già nel 1345 i due fratelli si erano preoccupati di varare una normativa che regolamentasse gli obblighi fiscali dei sudditi che possedevano beni in più distretti dello Stato, introducendo una complessa casistica ispirata, secondo la definizione data da Cognasso, al principio della 'residenza abituale', decisamente prevalente rispetto a quello della 'cittadinanza'⁴³. Riesumato nel 1387, il decreto ebbe però vita breve, venendo definitivamente cassato poco meno di due anni, ancora una volta per la forte opposizione dei corpi territoriali⁴⁴.

Sempre in tema di rapporti economici, di transazioni mobiliari e immobiliari, non meno tormentata appare la vicenda del decreto che aboliva la carcerazione per debiti privati. 'Pro communi bono et evidenti utilitate' il 18 novembre 1385 Gian Galeazzo aveva deciso di estendere anche a Reggio quel capitolo degli statuti municipali di Milano in cui era codificato il divieto di detenzione per i debitori insolventi (naturalmente se i debiti erano verso i privati, non certo verso la Camera signorile...)⁴⁵. Il provvedimento toccava nel vivo le relazioni fra i ricchi proprietari cittadini e i rustici, che ai *cives* erano legati da patti agrari onerosi e che proprio ai *cives* - e sovente a quegli stessi proprietari da cui ricevevano in conduzione i fondi - si rivolgevano per l'accensione di mutui. Una prima breccia nel muro del divieto fu aperta dai nel 1386, quando i reggiani

dominationi" dovessero essere composte non già secondo il decreto "de et super abreviatione civilium questionum", ma "secundum formam et tenorem statutorum, ordinamentorum et provisionum superinde factarum civitatum et terrarum nostrarum". ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1425, 1386 marzo 28, Milano.

⁴¹ Esemplare la vicenda del capitano visconteo Niccolò Terzi, che nel 1391, proprio per superare il divieto contenuto negli statuti reggiani, domandò al Visconti, per sé e per i nipoti Antonio e Guido, la concessione della cittadinanza nella città emiliana. ASRe, *Comune*, Recapiti alle provvigioni, s.d. [ma 1391]. Per compiacerli, Gian Galeazzo ordinò al podestà e agli Anziani di Reggio di concedere ai Terzi il *privilegium civilitatis*, "cum solemnitatibus oportunis, ita quod decetero ipsi ac eorum posterius et descendentes valeant emere, vendere, contrahere et certos alios actus et contractus facere quos possunt veri et originarii cives civitatis nostre predicte [Regii]. ASRe, *Comune*, Carteggio del reggimento, 1391 dicembre 20, Milano.

⁴² ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1425, 1386 luglio 3, Milano.

⁴³ "Per eliminare ogni controversia e fare in modo che nessuno venga gravato più del debito ma paghi solo come deve secondo equità, si stabilisce che tutti i cittadini e abitanti delle città e distretti soggetti ai Visconti, i quali abbiano possessi nelle città o territori donde sono oriundi o originari o cittadini od abitatori che abitino in continuazione in essi d'inverno anche se hanno possessi in altri distretti di cui non sono cittadini od originari, debbano pagare le taglie, i fodri e gli altri aggravii nelle città di cui sono abitanti o cittadini, anche per i possessi che hanno in altri distretti e non siano gravati per questi possessi nei territori in cui essi sono posti. [...] Ma poteva avvenire che un suddito abitasse in una città e possedesse in un'altra: in questo caso pagasse dove aveva i beni, pur non essendovi cittadino. Se uno abitasse in una città diversa da quella di cui era cittadino ed avesse beni nell'una e nell'altra, pagasse in tutte e due; se invece uno abitasse in città diversa da quella in cui era cittadino e aveva i beni, pagasse dove era cittadino e aveva i beni. In conclusione, da tutta questa casistica risulta che prevaleva il principio della abitazione abituale; in seconda linea era ormai la tradizione della cittadinanza. Era un colpo grave contro le pretese delle città di conservare autonomia". F. COGNASSO, *Istituzioni comunali e signorili di Milano sotto i Visconti*, in *Storia di Milano*, VI, *Il Ducato visconteo e la Repubblica ambrosiana (1392-1450)*, Milano 1955, pp. 476-477.

⁴⁴ Trascritto nel registro dei decreti sotto la data di promulgazione (1387 luglio 19), venne cancellato il 27 marzo 1389. Cfr. ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1425, 1387 luglio 19, Milano. Anche il Comune di Parma, che aveva rivendicato il diritto di tassare qualunque cittadino avesse beni nel suo distretto, ottenne da Gian Galeazzo la revoca del decreto. Questo rimase valido solo nei comuni che si accordarono tra loro, come Milano, Como e Lodi. F. COGNASSO, *Istituzioni comunali...*, cit., p. 477. Sempre secondo Cognasso, il decreto sarebbe stato reintrodotta con un decreto in data 4 luglio 1396: di questo, però, non c'è alcuna traccia nei registri e nei carteggi reggiani. L'unico provvedimento in materia di contribuzioni annotato sotto il 1396 è l'editto che colpiva i sudditi che per sfuggire il prelievo fiscale si rifugiavano sulle terre degli esenti (in primo luogo nei *dominatus* signorili del contado). ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1425, 1396 maggio 17, Milano.

⁴⁵ ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1425, 1385 novembre 28, Milano.

ottennero dal *dominus* di poter arrestare quegli abitanti delle terre dei Fogliani, dei Boiardi, dei Manfredi e dei Pico della Mirandola, che profittando del ricetto offerto da queste giurisdizioni separate, sfuggivano ai creditori cittadini: Gian Galeazzo dispose, allora, che potessero essere incarcerati ad istanza dei creditori non appena avessero messo piede nel distretto⁴⁶. Ma la questione appariva tutt'altro che risolta. Pochi anni ancora e alle orecchie del *dominus* giunsero le lamentele di quei cittadini che per far fronte allo spopolamento delle campagne si erano rivolti a mezzadri 'ignoti et venientes de alienis partibus': uomini il più delle volte indigenti, privi anche dei mezzi loro richiesti dai contratti parziari e per questo costretti a indebitarsi con gli stessi proprietari dei fondi. Complice però la legislazione viscontea, che proibiva la detenzione per debiti privati, accadeva che quegli stessi coloni 'recedissent insalutato hospite de locis et possessionibus ipsorum civium, cum asportatione bonorum et rerum eorumdem'⁴⁷. Il Visconti si mostrò comprensivo e per la seconda volta concesse ai reggiani una deroga al decreto incriminato. Ma il malcontento, ormai, serpeggiava anche altrove nel dominio e per la cassazione del decreto si espressero perfino i Dodici di Provvidenza del Comune di Milano. La supplica proveniva ora da un organo autorevole, nominato direttamente dal *dominus* e quindi non tacciabile di ostruzionismo, tanto che lo stesso conte di Virtù ritenne a quel punto opportuno sollecitare anche il parere delle altre città⁴⁸. La risposta dovette essere univoca, se di lì a breve un nuovo decreto di Gian Galeazzo dispose che i 'coloni, partiari, massarii seu mezzadri, fictabiles, empitheote, socidarii, pensionari et molinari' che si rendevano insolventi, potessero essere citati in giudizio e personalmente detenuti ad istanza dei creditori⁴⁹.

La riforma del processo civile fu un altro dei pilastri del rinnovamento istituzionale promosso dai Visconti, anche se i continui aggiustamenti alla normativa, le frequenti correzioni di tiro, stanno a indicare - come hanno messo in luce le ricerche di Claudia Storchi Storti - le difficoltà incontrate dal signore nel disciplinare una materia che toccava nel vivo le comunità, spesso gelose della loro tradizione locale, non meno che il ceto dei giuristi, timorosi di perdere gli ampi spazi occupati nella risoluzione dei conflitti giudiziari. Tra i cardini della riforma del 1384/85 - che nell'intento di razionalizzare e uniformare la procedura all'interno del dominio faceva dell'arbitrato 'la forma generale e esclusiva del contenzioso civile' - era stata l'eliminazione dell'appello (1384), poi ammesso con alcune limitazioni da un decreto del 1385⁵⁰. Ma neanche questo punto risultò accettabile per i sudditi, tanto che in occasione della celebre riforma del 1386 il secondo grado di giudizio venne riammesso, secondo le modalità fissate nelle singole legislazioni municipali. Un principio, questo, ribadito ancora un anno dopo dall'ennesimo decreto chiarificatore, che segnava il ritorno allo *status quo ante*, riconoscendo in materia di appello (civile) la piena validità dello *ius proprium* e delle diverse peculiarità locali: nelle sentenze giudiziarie non meno che in quelle emanate 'per arbitros vel arbitratorese seu amicabilese compositorese per partes voluntarie et amicabilese assumptose'⁵¹. Per lo statuto era una nuova e importante rivincita sulla legislazione signorile.

⁴⁶ ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1425, 1386 settembre 6, Milano.

⁴⁷ ASRe, *Comune*, Carteggio del reggimento, 1392 marzo 14. Un esempio delle pratiche denunciate al principe è offerto dal carteggio sotto l'anno 1399, quando il podestà Opicino Spinola e i capitani Galvano Beccaria e Giovanni dell'Agnello si indirizzarono a Beltrando Alidosi, signore di Imola: nella missiva gli ufficiali ricostruivano la vicenda di Antonio da Cento, mezzadro di Francesco *de Valerio*, il quale, adducendo la scusa di volersi unire al movimento dei Bianchi, era scappato nottetempo con le masserizie e senza saldare i propri debiti col padrone. Ne chiedevano quindi l'arresto. Ivi, 1399 settembre 14, Reggio.

⁴⁸ ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1392-96, 1392 maggio 2, Milano.

⁴⁹ ASRe, *Comune*, Gridario, 1392 maggio 25, Pavia; *Comune*, Carteggio del reggimento, 1392 giugno 6, Milano. Il decreto è ricordato anche da O. ROMBALDI, *La mezzadria nella prassi notarile reggiana del secolo XIV*, "Atti e memorie della deputazione di storia patria per le antiche province modenesi", s. X, VII (1972), pp. 211-234; IDEM, *Agricoltori e agricoltura nel territorio reggiano. 1315-1450*, estratto da "Contributi - Rivista semestrale della biblioteca «A. Panizzi» di Reggio Emilia", I (1977), pp. 7-28, soprattutto pp. 9-11.

⁵⁰ C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi...*, cit., citazione da p. 160 n.

⁵¹ ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1385-1425, 1387 maggio 10. Per le sentenze emanate prima del decreto del 4 ottobre 1386, "a quibus non extiterit appellari", si doveva osservare il decreto in data 11 aprile 1386.